



# COMUNE GOTTOLENGO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 5 del 10/03/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ DEL PGT IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 11, 5° COMMA DELLA L.R. 18/2019)

L'anno 2021, addì dieci del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
MASSA GIACOMO	X		ALBERINI SARA		X
FRERETTI ANDREA	X		DI BLASIO FORTUNATO	X	
DANCELLI DANIELE		X	GAZZA PIERINO	X	
SORMANI GIUSEPPE	X		ZANON MARIA ROSA	X	
MILZANI ANDREA	X		BRAVO ELIO	X	
GHIDELLI FEDERICO	X		CAPELLI MARIA LUISA	X	
BODINI LUIGINA	X				

Presenti : 11 Assenti: 2

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'INCREMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITÀ DEL PGT IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 11, 5° COMMA DELLA L.R. 18/2019)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Gottolengo è dotato di PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO vigente (approvato con delibera di C.C. n.52 del 30/10/2017) esecutivo a far data dal 4/4/2018 (Burl n.14/2018);

**RICHIAMATO:**

- l'art. 11, 5° comma della L.R. 12/2005 (modificata dalla L.R. 18/2019) il quale prevede che *per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento*, sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale e modulabili dai comuni, ove perseguano una o più delle seguenti finalità:

- a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
- b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
- c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
- d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
- e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;
- g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della L.R. 31/2014;
- h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
- i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
- j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 5, e all'articolo 21-bis, comma 2, della L.R. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;
- k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio;
- l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana;
- m) eliminazione delle barriere architettoniche.

- l'art.11, comma 5-ter della L.R. 12/2005 dispone inoltre che gli interventi di cui sopra sono realizzati anche *in deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari, non cumulabili con eventuali incrementi di indici consentiti dal PGT;* (art.11, comma 5-bis);

**DATO ATTO:**

- che i comuni hanno la facoltà di modulare i criteri per l'incremento volumetrico di cui all'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005, stabiliti con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508;
- che l'art. 11 comma 5-ter della L.R. 12/2005 prevede che i Comuni, mediante motivata deliberazione consigliare, possano individuare aree o singoli immobili ai quali non si applicano alcune delle disposizioni derogatorie di cui al medesimo comma, in relazione a specifiche ragioni di **tutela paesaggistica**;
- che l'art.11, comma 5-quater della L.R. 12/2005 prevede che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possano escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del comma 5 (relativo all'incremento volumetrico e di conseguenza, anche dall'uso delle deroghe di cui al comma 5 ter) , nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana;
- che le deliberazioni di cui all'articolo 11, commi 5-ter e 5-quater, della L.R. 12/2005 devono essere inviate alla Direzione generale regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno;
- La disciplina relativa all'incremento volumetrico del 20% è già applicabile a seguito della efficacia della D.g.r. regionale 3508/2020 portante i criteri applicativi, ovvero dal 16 novembre 2020, così come stabilito dalla legge reg. 18/2020, qualora i Comuni non abbiano deliberato entro il predetto termine o sino al momento della deliberazione comunale in questione;
- gli incentivi volumetrici derivanti dall'applicazione specifica dell'art. 11 comma 5, non utilizzati dell'ambito dell'intervento, sono sempre commerciabili (nei comuni sopra i 5.000 abitanti) e possono essere utilizzati nei casi previsti dal Piano ovvero in altri specifici ambiti, preferibilmente di Rigenerazione Urbana, che prevedano l'atterraggio di volumi e saranno oggetto di separato atto;
- in caso di utilizzo di area/fabbricato diversa/o dei diritti generati ai sensi dell'art. 11 comma 5, rimangono validi e non derogabili ai sensi del comma 5 ter gli specifici parametri di zona (altezza, distanze, norme morfologiche, tipologia di intervento) , ossia nel caso di circolazione dei diritti edificatori su altre aree previste dallo strumento urbanistico, le deroghe non sono applicabile poiché l'incentivo è rappresentato dal mero diritto edificatorio trasferito e non anche da deroghe all'esterno degli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi della norma; l'unico incentivo volumetrico cumulabile è rappresentato pertanto dalla facoltà di circolazione dei diritti incentivati il cui utilizzo in aree diverse dovrà rispettare le previsioni di PGT;

VALUTATO quanto segue:

- l'opportunità di recepire, in questa fase sperimentale di prima applicazione dei provvedimenti regionali, i criteri stabiliti da Regione Lombardia, di cui alla DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508, come riportati nell'allegato A - *Tabella finalità/criterio per l'incremento di edificabilità previsto dall'art. 11 comma 5 (D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3508)* alla presente deliberazione, senza introdurre ulteriori modulazioni;
- i contenuti specifici del PGT, in merito particolarmente alla cartografia e agli elaborati che rilevano e descrivono le aree o i singoli immobili di pregio storico e culturale, gli ambiti caratterizzati da una sensibilità paesistica rilevante, le aree interessate da vincoli di tipo paesaggistico e monumentale, gli edifici rurali con caratteristiche di pregio storico-architettonico;
- la documentazione cartografica prodotta dal professionista - Tavola 01 - *Individuazione ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 12/2005*;

RICHIAMATA:

- la L.R. 31/2014 che all'art. 2 comma 1 lettera e) che definisce la rigenerazione urbana come *l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse,*

*nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano;*

#### CONSIDERATO:

- che il **Permesso di costruire in deroga** agli strumenti urbanistici vigenti, disciplinato dall'art. 40 della L.R. 12/2005, è la procedura indicata dalla legislazione regionale vigente in caso di interventi di interesse pubblico, in accordo con le disposizioni statali dell'art. 14 comma 1-bis del DPR 380/2001;
- che la LR. 12-2005 – all'art. 33. - Regime giuridico degli interventi” prevede quanto segue:  
*“1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:*
  - a) attività edilizia libera (A.L.), ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;*
  - b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;*
  - c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 e all'articolo 23 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001;*
  - d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3;*
  - e) permesso di costruire (PdC), nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all'articolo 34;*
  - f) permesso di costruire convenzionato (PdCC) ai sensi dell'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all'articolo 14, comma 1 bis, e all'articolo 73 bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale;*
- 2. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire.”;*

#### VALUTATO:

- che ai sensi della legislazione regionale vigente, la rigenerazione urbana può comprendere una pluralità di fattispecie di interventi, che coinvolgono il tessuto edificato in maniera articolata e diversificata, non univocamente riconducibili né alle definizioni di interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 né ai diversi titoli abilitativi di cui al TITOLO II del medesimo DPR 380/2001;
- che in generale gli interventi di incremento volumetrico per l'attuazione potrebbero necessitare di deroga alle vigenti disposizioni del PGT, in particolare rispetto alle norme sull'**altezza, sulle prescrizioni quantitative e morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze**;
- che i medesimi interventi in alcuni casi possono altresì essere attuati in un quadro di sostanziale coerenza con la disciplina di piano, fatta salva la possibilità di sfruttare l'incremento volumetrico

di cui alla LR qualora sia maggiore di quello già talvolta offerto dalle specifiche NTA nelle varie zone del TUC;

- che gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente insiti nella recente legislazione regionale in materia di governo del territorio e in particolare della L.R. 31/2014 e della L.R. 18/2019 sono ampiamente condivisibili;
- che è altresì necessario ponderare adeguatamente gli incentivi volumetrici e derogatori per interventi generalizzati sull'intero patrimonio edilizio esistente in relazione agli interessi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesistico ambientale proprio del territorio di Gottolengo;
- che alcune aree e singoli immobili esistenti sul territorio, così come peraltro indicato nel PGT, costituiscono senza dubbio situazioni meritevoli di una particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, al fine di preservare le caratteristiche storiche del contesto urbano e di conservare gli elementi simbolici e di pregio, in particolare:
  - a) ambiti di elevato valore percettivo, connotati dalla presenza di fattori fisici, ambientali, storici e culturali che ne determinano la qualità d'insieme;
  - b) aree e immobili vincolati e contesti di riferimento;
  - c) nuclei di antica formazione, edifici di valore storico-identitario del contesto urbano e rurale e immobili con caratteristiche architettoniche di pregio;
  - d) zone caratterizzate da una classe di sensibilità paesistica molto alta;
- che la disciplina del PGT vigente relativa alle aree di cui al punto precedente prevede possibilità di intervento diversificate, in relazione alle caratteristiche del singolo immobile o alla presenza di elementi da tutelare;
- che la facoltà di escludere aree o singoli immobili dalle disposizioni in deroga ai sensi del comma 5-ter dell'art. 11 della L.R. 12/2005 non comporta necessariamente l'esclusione dai benefici volumetrici di cui al comma 5, considerato che gli stessi possono trovare comunque applicazione qualora coerenti con la disciplina del PGT vigente, applicando la sola deroga alle prescrizioni quantitative;

#### RITENUTO:

- che al fine di verificare l'effettiva coerenza con le finalità di rigenerazione urbana, il Consiglio Comunale debba potersi esprimere specificatamente sugli interventi proposti in relazione all'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005;
- che per gli interventi proposti in applicazione dell'art. 11 comma 5, comportanti incremento volumetrico ma attuati nel rispetto di ogni altra prescrizione del PGT, una volta acclarata la finalità di rigenerazione urbana, in fase di valutazione del progetto di riqualificazione, il Consiglio Comunale debba tenere conto anche della sostanziale coerenza con il quadro pianificatorio ordinario;
- che parte delle aree e degli immobili individuati nei **NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE** del PGT siano meritevoli di una particolare tutela, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni in deroga di cui al comma 5-ter dell'art. 11 della L.R. 12/2005 e che pertanto gli interventi di rigenerazione urbana ammissibili nei NAF sono strettamente legati al "grado di intervento" indicato per ciascun immobile nel documento PR04-a-b-c-d-, per i soli Livelli 03 e 04 con o senza indicazione dell'obbligo di Piano Attuativo per il loro recupero (vedasi **art.23.6. Interventi per il recupero del nucleo urbano di antica formazione-** NTA del PdR);

#### VISTA

- la L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio";
- la L.R. 28/11/2014, n. 31 e s.m.i. "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato";
- la L.R. del 26/11/2019, n. 18, "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e

territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla L.R. 11/03/2005 n. 12”;

- la L.R. 31/03/2020, n. 04 di differimento dei termini stabiliti da leggi a seguito della pandemia da COVID 19;
- la L.R. 07/08/2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali”
- la L.R. 27/11/2020, n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinaria anno 2020”, art. 18 di proroga termini al 30.04.2021;
- la DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508 “Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)”;

RITENUTO che l’allegato A - *Tabella finalità/criterio per l’incremento di edificabilità previsto dall’art. 11 comma 5, così come indicato nella D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3508*, sia meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PRESO atto dei Pareri resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico e contabile

VISTO l’art.42 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

2. di RECEPIRE, in questa fase di prima applicazione dei provvedimenti regionali, i criteri stabiliti da Regione Lombardia, di cui alla DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508, come riportati nell’allegato A - *Tabella finalità/criterio per l’incremento di edificabilità previsto dall’art. 11 comma 5 (D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3508)* alla presente deliberazione, senza introdurre ulteriori modulazioni da applicarsi agli ambiti di rigenerazione urbana individuati con delibera di Consiglio Comunale dando atto che sono possibili deroghe alle disposizioni dei PGT in merito ad altezza massima, prescrizioni morfologiche, tipologia intervento e distanze;

3. di DISPORRE che in merito alla possibilità di utilizzare incentivi di rigenerazione urbana e in merito ad indici edificatori e contributi, ex art. 11 comma 5-ter della L.R. 12/2005, con particolare riferimento agli immobili individuati nel Nucleo di Antica Formazione, si indica che per gli stessi sarà possibile l’attività di rigenerazione urbana in relazione al loro specifico grado di intervento indicato nel documento PR04-a-b-c-d- delle NTA del PGT vigente con riferimento agli specifici Livello 03 e 04 di intervento e/o previo utilizzo di PA o PDCC per il loro recupero (vedasi **art.23.6. Interventi per il recupero del nucleo urbano di antica formazione-** NTA del PdR);

4. di INDICARE che, al fine di verificare la coerenza con le finalità di rigenerazione urbana, l’autorizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 11, commi 5 e seguenti, della L.R. 12/2005, sia assoggettata:

4.1) all’art. 33 della LR 12-2005 : *lettera d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all’articolo 42, nei casi di cui all’articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40*

*ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3;*

4.2) all'art. 40 della LR 12-2005 : relativo al rilascio del Permesso di Costruire in deroga , con deroghe ammissibili relativamente all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari;

4.3) l'art. 11, comma 5-bis non consente il cumulo degli indici di edificabilità di cui all'allegato alla presente con gli incrementi già possibili nel PGT vigente;

4.4) nel caso di attività di rigenerazione urbana è invece possibile il cumulo delle premialità degli indici di cui alla presente delibera con le riduzioni del Contributo di Costruzione ex art. 43, comma 2-quinques della LR 12-2005 nei relativi ambiti;

**4.5) che gli incentivi stabiliti dalla citata DGR 5/8/2020 n. XI/3508 , senza ulteriore modulazione comunale, saranno applicati per una durata minima di 3 anni dalla presente;**

5. di PUBBLICARE la presente deliberazione a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 ed art. 32 della L. n° 69/2009, all'albo pretorio informatico e in amministrazione trasparente nella sezione "Pianificazione e Governo del Territorio" per 15 gg. consecutivi;

6- di DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDI

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Iapicca

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/03/2021 R.P. N . 221, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Iapicca

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2021

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

11/03/2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Iapicca